



# COMUNE DI MISANO ADRIATICO

PROVINCIA DI RIMINI

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

ORIGINALE

<b>Determinazione</b>	<b>n. 87/AG</b>
<b>Oggetto: REVOCA IN AUTOTUTELA EX ART. 21 QUINQUIES L. 241/1990, DELLA "GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS.2017/2023"</b>	<b>Data 03 aprile 2017</b>

L'anno 2017, il giorno 03 aprile 2017, nel proprio ufficio,

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### Visti:

- La legge 7-8-1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevede:

*Art. 21-quinquies Revoca del provvedimento (112)*

*1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.*

*1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.*

- il provvedimento del Sindaco n. 3/2017/Prov.Sind. in data 07/03/2017 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di responsabile del settore Amministrazione Generale di cui al disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, tra le quali si annoverano anche il servizio di trasporto scolastico relativo agli studenti delle scuole elementari e medie presenti sul territorio;
- la propria precedente determinazione n. 358 del 23/12/2016, avente ad oggetto: **"DETERMINAZIONE A CONTRARRE, TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS.2017/2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA"**;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 31 del 23/06/2016 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e n. 32 del 23/06/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, nonché le successive deliberazioni consiliari n. 36 del 28/07/2016 di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio (art. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000) e n. 60 del 30/11/2016 di variazione di competenza e di cassa (art. 175 comma 2, D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 30/06/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;
- la delibera della Giunta Comunale n. 111 del 09/08/2012 con la quale si fornivano gli indirizzi per la gestione del servizio di trasporto scolastico mediante esperimento di idonea procedura ad evidenza pubblica;

- le raccomandazioni urgenti fornite dai servizi finanziari e dall'assessorato comunale al bilancio, secondo cui per poter approvare il bilancio di previsione 2017, ancora oggi non presentato ufficialmente né agli uffici né agli amministratori, è necessario contenere la spesa di tutti i settori di almeno il 5% rispetto all'esercizio 2016 e che pertanto gli equilibri di bilancio sconsigliano di procedere ad un affidamento del servizio di trasporto scolastico per un periodo così lungo senza avere confermate le risorse nel bilancio di previsione 2017 e seguenti;

**Preso atto che:**

- la CUC non ha determinato l'affidamento del servizio in oggetto e che ancora è nella fase istruttoria, pertanto si potrà revocare la determinazione con il semplice rimborso delle spese sostenute dalla CUC e dagli eventuali concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione;
- l'eventuale equo indennizzo che dovessero richiedere i partecipanti alla gara, essendo ancora in una fase precontrattuale, sarebbe di entità modesta, rispetto ad un eventuale danno determinato da un affidamento troppo oneroso e "non coperto" nel bilancio pluriennale.

**Dato atto** che a norma dell'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 il sottoscritto (o un soggetto a ciò autorizzato) e il funzionario del settore finanziario (o un soggetto a ciò autorizzato) hanno espresso, in modalità informatica sull'apposita procedura gestionale, i seguenti pareri preventivi:

- In data 03/04/2017 - parere preventivo di regolarità tecnica
- Parere preventivo di regolarità contabile: **NON DOVUTO**

**DETERMINA**

1. di approvare le premesse quali parti integranti della presente determinazione;
2. di revocare per le motivazioni in premessa, la **GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS.2017/2023**;
3. di provvedere all'immediata notifica formale della presente determinazione alla CUC c/o il comune di Cattolica, affinché ponga in essere gli atti di sua competenza al fine di stralciare il lotto afferente a questo comune dalla gara già bandita e non ancora aggiudicata;
4. di dare atto che le spese finora sostenute dalla CUC saranno rimborsate come da convenzione per la gestione della stessa;
5. di dare atto che i concorrenti che dovessero ritenere di avere subito un pregiudizio o un danno da questa determinazione dovranno far pervenire al sottoscritto apposita istanza debitamente motivata e supportata da adeguate "pezze" giustificative.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott. Agostino Pasquini  
*Firmata digitalmente*